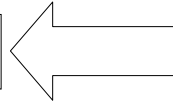




DATA ENTRATA IN VIGORE

Data di pubblicazione sulla G.U. n. 8 del 11 gennaio 2012

11 Gennaio 2012



LINEE APPLICATIVE – Accordo 25.7.2012
Pubblicato su G.U. n. 192 del 18.8.2012



PREMESSA

Risposta a Domanda 1

La formazione e, ove previsto l'addestramento, devono avvenire in occasione di:

trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi

La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione:

all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi

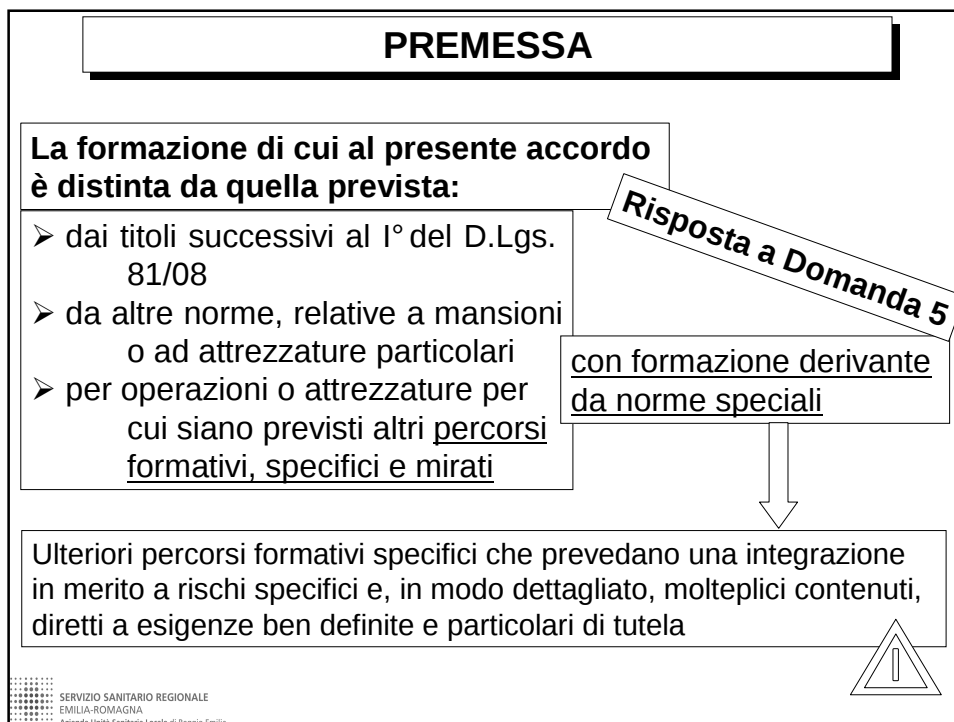
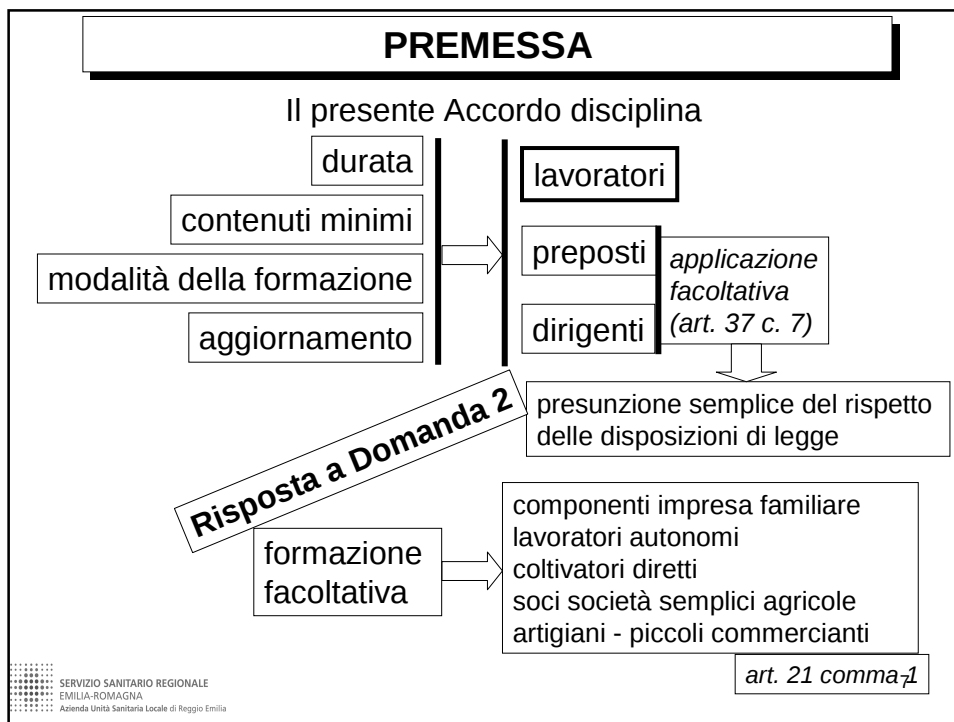
ogni cambiamento significativo nella esposizione al rischio dei lavoratori implica:

un aggiornamento della valutazione dei rischi

una revisione delle misure di prevenzione ...

... prima tra tutte la formazione





PREMESSA

Formazione derivante da norme speciali - Esempi

formazione montatori ponteggi	art. 136, comma 6, e allegato XXI D.Lgs. 81/2008
formazione lavoratori esposti a polveri di amianto	art. 258 D.Lgs. 81/2008
formazione per determinate attrezzature	art. 73 c. 5 D.Lgs. 81/08

Non si ritengono norme speciali

movimentazione manuale dei carichi	art. 169 c. 1, lett. b)
attrezzature munite di videoterminali	art. 177 c. 1, lett. b)

La formazione è all'interno della "Formazione specifica"

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

9

PREMESSA

Dove può svolgersi la formazione

La formazione di cui al presente accordo può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro

Organismi paritetici (che operino nel settore e territorio di competenza)

Per lavoratori e preposti, richiesta preventiva di collaborazione agli Enti bilaterali e agli Organismi paritetici, ove esistenti.
 In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
 Ove non si riceva riscontro **entro quindici giorni** dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla realizzazione della formazione.

a livello provinciale

⇒

regionale

⇒

nazionale

facoltativo

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

11

PREMESSA

Organismi paritetici (che operino nel settore e territorio di competenza)

La richiesta può essere inviata anche ad un solo Organismo paritetico in possesso dei requisiti.

Comunicazione semplice anche per posta elettronica

Deve contenere indicazioni sufficienti per permettere di comprendere il tipo di intervento formativo di riferimento e di supportare il datore di lavoro al riguardo.

Delle indicazioni dell'Organismo P. occorre tener conto ma non è obbligatorio seguirle nella realizzazione della formazione

Non è obbligo effettuare la formazione presso l'Organismo P.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia



REQUISITI DEI DOCENTI

Commissione Consultiva
Permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro

(art. 6)

criteri di qualificazione
della figura del **formatore**
per la salute e sicurezza
sul lavoro

Corsi tenuti

internamente o esternamente all'azienda

anche in modalità e-Learning (V. Allegato 1)

da docenti interni o
esterni all'azienda

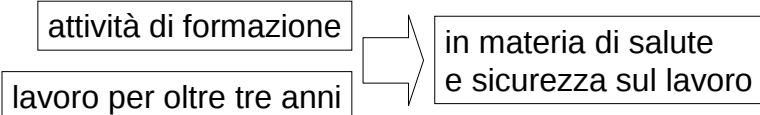
con

esperienza almeno triennale, di
insegnamento o professionale
in materia di tutela della salute
e sicurezza sul lavoro

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

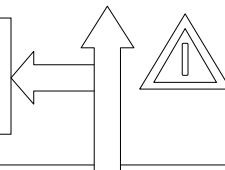
13

REQUISITI DEI DOCENTI



(ad esempio, svolgendo attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).

svolgimento continuativo delle funzioni di insegnamento e/o professionali per almeno tre anni nel quinquennio precedente il 11.1.2012



da docenti interni o esterni all'azienda

con

esperienza almeno triennale, di insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

Per ogni corso

- soggetto organizzatore del corso (anche il datore di lavoro)
- responsabile del progetto formativo (anche il docente stesso)
- nominativi dei docenti
- numero massimo di partecipanti = 35 unità
- registro delle presenze dei partecipanti
- obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste
- contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO

Privilegiare metodologia interattiva (centralità del discente)

lezioni frontali

esercitazioni teoriche e pratiche

lavori di gruppo, risoluzione di problemi

simulazioni in contesto lavorativo, dimostrazioni, prove pratiche

attenzione ai processi di valutazione e comunicazione

metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Durata minima dei corsi

Art. 37 comma 1 lettere a) , b)

FORMAZIONE GENERALE 4 ore per tutti i settori 4 ore

FORMAZIONE SPECIFICA

La durata è individuata in base al settore Ateco 2002 – 2007 di appartenenza, ciascuno associato a tre livelli di rischio

Rischio BASSO : 4 ore
Rischio MEDIO : 8 ore
Rischio ALTO : 12 ore

+

Risposta a Domanda 3

Durata minima totale

Rischio BASSO : 8 ore
Rischio MEDIO : 12 ore
Rischio ALTO : 16 ore

Il n. di ore comprende la Formazione Generale e quella Specifica ma **NON** l'Addestramento

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Art. 37 comma 1 lettera b)

FORMAZIONE SPECIFICA

Rischio BASSO : 4 ore
Rischio MEDIO : 8 ore
Rischio ALTO : 12 ore

Rischi da trattare



Effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda

I contenuti e la durata sono il minimo



Esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro

Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti in azienda (→ VdR), aumentando di conseguenza i contenuti e il numero di ore di formazione necessario



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

- Formazione periodicamente ripetuta
- Aggiornamento: periodicità quinquennale, durata minima 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio
- E-L: consentita per la Formazione Generale, i corsi di aggiornamento e per progetti formativi sperimentali previsti dalla Regione (secondo criteri Allegato 1)
- Crediti formativi: vengono riconosciuti in modo diverso per Formazione Generale e Specifica
- Attestati: contenenti informazioni definite

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

23

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Condizioni particolari

la "classificazione" dei lavoratori, nei soli casi in cui esistano in azienda soggetti non esposti a medesime condizioni di rischio, può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto contenuto nella valutazione dei rischi (VdR)

Azienda a Rischio
ALTO e MEDIO

In tutti i settori, i lavoratori
che non svolgano mansioni
che comportino la loro
presenza, anche saltuaria,
nei reparti produttivi

(es.: amministrativi, progettisti, ...)



Corsi per RISCHIO BASSO

Risposta a Domanda 7

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

24

PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Condizioni particolari

Azienda a Rischio
BASSO o MEDIO

Se la VdR evidenzia l'esistenza di rischi particolari, occorre programmare e realizzare corsi adeguati ai rischi effettivi

Corsi per RISCHIO
MEDIO o ALTO

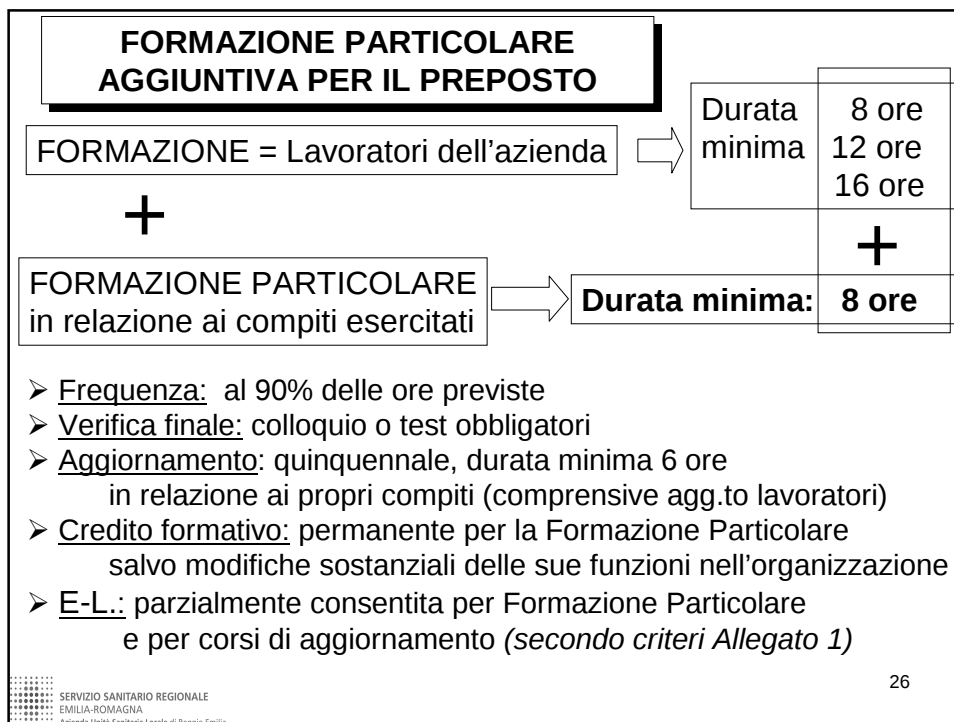


Azienda Multiservizi

Qualora il lavoratore vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore, la Formazione Specifica di settore già effettuata dovrà essere completata con un modulo integrativo, sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

25





CREDITI FORMATIVI

a) Nuovo rapporto di lavoro

In azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella precedente



Credito formativo



Formazione Generale
Formazione Specifica di settore

In azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l'azienda precedente



Credito formativo



Formazione Generale

AGGIORNAMENTO

Quinquennale

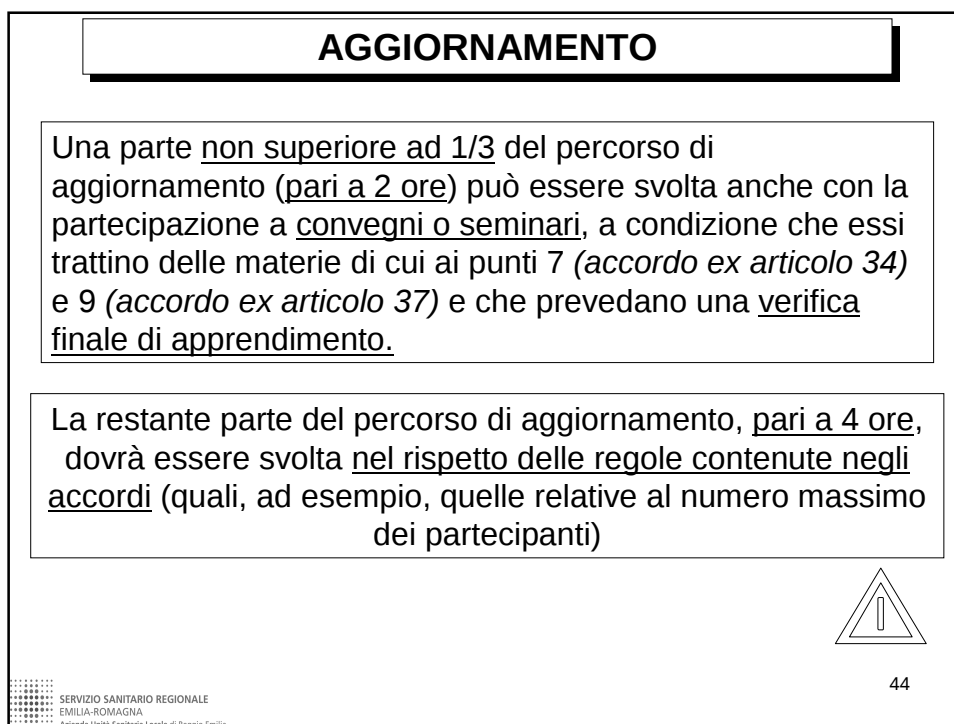
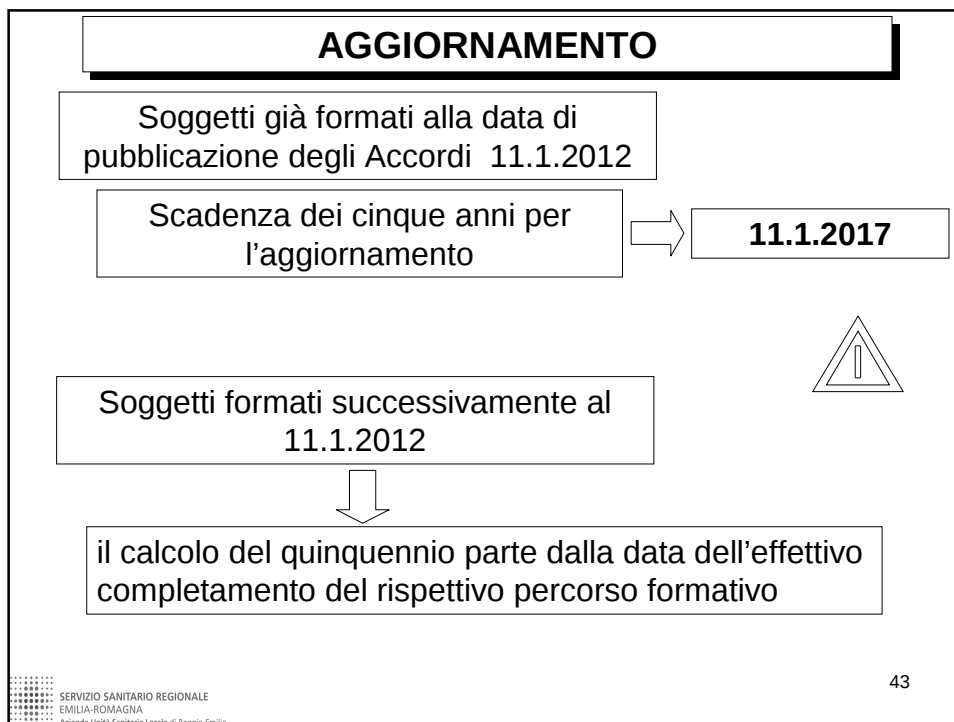
Durata minima di 6 ore

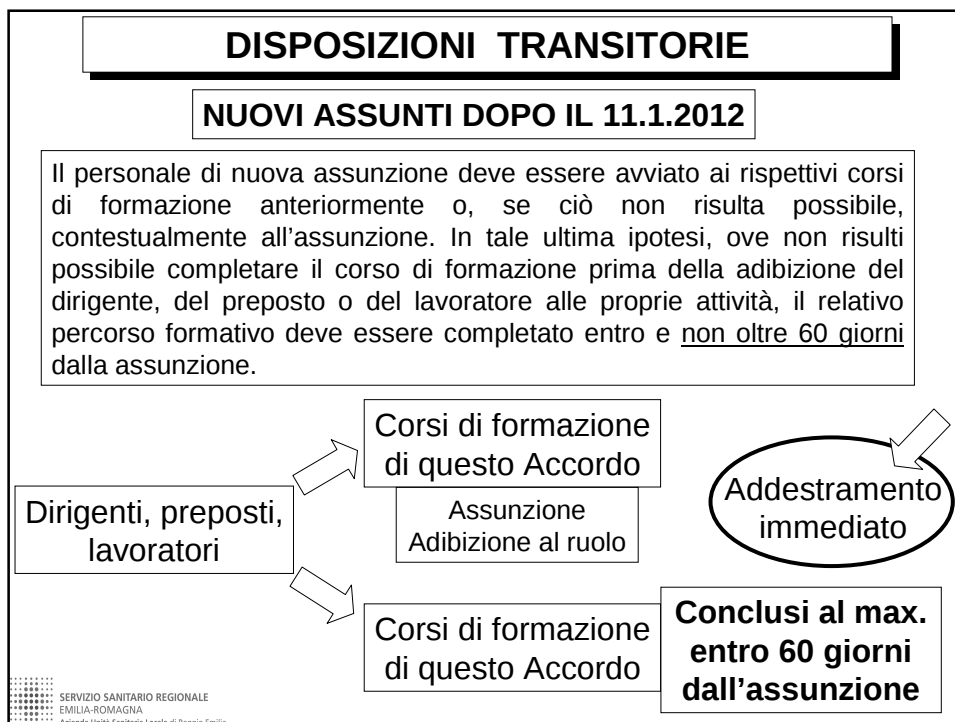


Lavoratori *per tutti e tre i livelli di rischio*
Preposti
Dirigenti

Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- approfondimenti giuridico-normativi
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione

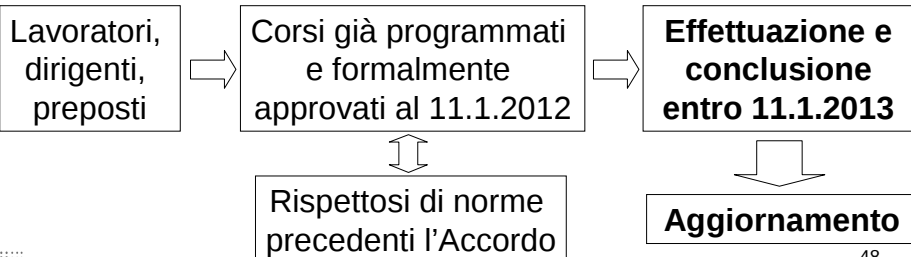




DISPOSIZIONI TRANSITORIE

FORMAZIONE PROGRAMMATTA CON REGOLE PRECEDENTI

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato – entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.



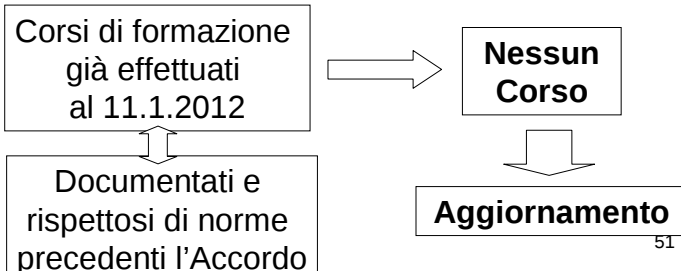
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

48

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

a) FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI

Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro possano documentare di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento.



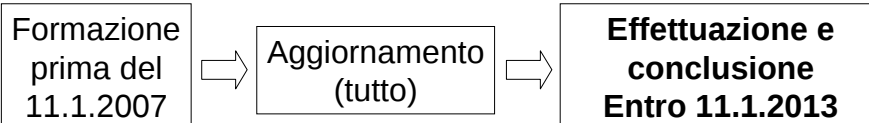
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

51

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

a) FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI

L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.



RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

b) FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su GU n. 37 del 14 febbraio 2006.



RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

Il datore di lavoro deve provare lo svolgimento delle attività formative pregresse con qualsiasi mezzo di prova idoneo a dimostrare la durata, i contenuti e le modalità dei corsi in oggetto.



In mancanza di documentazione adeguata, i corsi di formazione devono essere effettuati secondo quanto previsto dal presente Accordo:

Per i lavoratori



**nel più breve
tempo possibile**

Per i dirigenti e preposti



**nel termine
di 18 mesi**

AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

Individuazione delle aree lavorative
a rischio alto, medio e basso

Utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning

Coordinamento tra le disposizioni del presente accordo
e quelle in materia di libretto formativo del cittadino

Gruppo tecnico
Ministero
Regioni
Parti sociali



Proposte di
adeguamento



**Entro
11.7.2013**

**ACCORDO STATO - REGIONI
DEL 21.12.2011**

**FORMAZIONE DATORE DI LAVORO
che intende svolgere direttamente i
compiti di prevenzione e protezione**

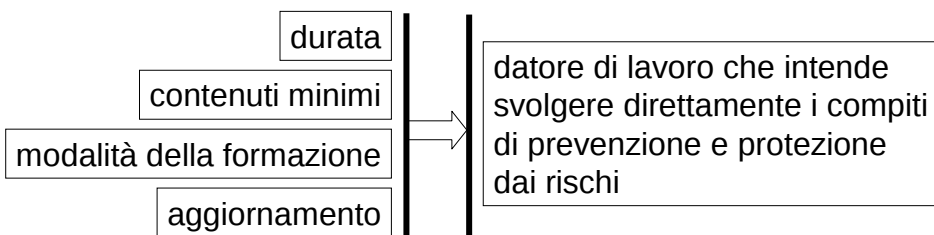
Art. 34 c. 2 e 3 D. Lgs. 81 del 9.4.2008

Pubblicato su G.U. n. 8 del 11.1.2012

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

PREMESSA

Il presente Accordo disciplina



Durata e contenuti dei corsi di seguito specificati sono da considerarsi minimi

I corsi possono avere durata superiore e avere ulteriori contenuti "specifici" ritenuti migliorativi dell'intero percorso

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

57

PREMESSA

La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure:

➤ di prevenzione incendi e lotta antincendio

➤ di primo soccorso

➤ di gestione dell'emergenza

Per i Datori di Lavoro non è prevista la richiesta di collaborazione agli Organismi Paritetici

Risposta a Domanda 8

SOGGETTI FORMATORI

a) le Regioni e le P.A., anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; altri soggetti autorizzati, operanti nel settore della formazione professionale accreditati secondo il modello di accreditamento definito in ogni Regione e P.A.

Detti soggetti accreditati devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

SOGGETTI FORMATORI

- b) l'Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- c) l'INAIL;
- d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- e) la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
- f) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni;
- g) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;
- h) gli enti bilaterali, e gli organismi paritetici;
- i) i fondi interprofessionali di settore;
- j) gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento

PERCORSO FORMATIVO DL = RSPP

FORMAZIONE DL = RSPP

La durata è individuata in base al settore Ateco 2002 - 2007 di appartenenza, ciascuno associato a tre livelli di rischio

<u>n. ORE</u>	
Min.	16
Max.	48

Durata dei corsi

Rischio BASSO : **16 ore**
Rischio MEDIO : **32 ore**
Rischio ALTO : **48 ore**

PERCORSO FORMATIVO DL = RSPP

Contenuti dei corsi

Art. 34 c. 2, 3

MODULO 1 – NORMATIVO - giuridico

MODULO 2 – GESTIONALE - gestione ed organizzazione
della sicurezza

MODULO 3 – TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi

MODULO 4 – RELAZIONALE – formazione e consultazione
dei lavoratori

- Verifica di apprendimento: prevede colloquio o test obbligatori
- Attestati: contenenti informazioni definite
- Vengono riconosciuti crediti formativi
- E-L.: consentita per i Moduli 1 e 2 e per l'aggiornamento
- Aggiornamento: periodicità quinquennale, durata minima
6 – 10 - 14 ore per i tre livelli di rischio

Risposta a Domanda 10

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Modulo Tecnico e relazionale NON in e-learning

65

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

- Frequenza per almeno il 90% delle ore previste
- Prova finale di verifica, con colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa e le competenze tecnico-professionali.
- Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato
- Il responsabile del progetto formativo definisce le modalità di recupero

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

70

AGGIORNAMENTO

**Periodicità
quinquennale**

→

Durata
 Rischio BASSO : **6 ore**
 Rischio MEDIO : **10 ore**
 Rischio ALTO : **14 ore**

Va preferibilmente distribuito nell'arco temporale dei 5 anni

Nei corsi di aggiornamento si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi
- sistemi di gestione e processi organizzativi
- fonti di rischio compreso quello ergonomico
- tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
 EMILIA-ROMAGNA
 Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

72

AGGIORNAMENTO

Risposta a Domanda 4

Hanno l'obbligo dell'aggiornamento anche

- coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997
- gli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (autonominati RSPP entro il 31.12.1996)

solo per questi ultimi il termine per l'aggiornamento è di 24 mesi

→

Effettuazione e conclusione entro 11.1.2014

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
 EMILIA-ROMAGNA
 Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

73

CREDITI FORMATIVI

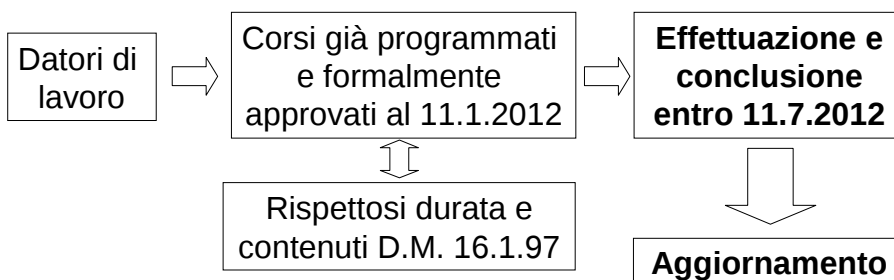
Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione

- coloro che, alla data del 11.1.2012, abbiano già frequentato i corsi con contenuti di cui all'articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997
- gli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626
- chi è in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione e abbia frequentato i relativi corsi (Mod. A e B) a parità di corrispondenza del settore ATECO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

FORMAZIONE PROGRAMMATTA CON REGOLE PRECEDENTI

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato – entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'articolo 3 del D.M. 16.1.97 per quanto riguarda durata e contenuti.



ALLEGATI

Allegato 1 – La formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro

Premessa

Utilizzo di una piattaforma informatica come strumento per la realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente ai discenti di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale, *di interagire con i tutor e anche tra loro*".

Pre-requisiti

L' e-Learning può essere una soluzione alternativa alla formazione d'aula quando siano presenti i seguenti **prerequisiti** relativi ai discenti:

- possibilità di accesso alle tecnologie impiegate
- familiarità con l'uso del personal computer
- buona conoscenza della lingua usata nello strumento

Allegato 1 – La formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro

Sono specificate le condizioni richieste relative a:

- a) Sede (anche diverse ma ore dedicate considerate orario di lavoro effettivo) - Strumentazione (idonea a tutto il percorso)
- b) Programma e materiale didattico (evidenza formale)
- c) Tutor (esperienza almeno triennale di docenza o professionale - non costante presenza del tutor quanto disponibilità a intervenire, con modalità e tempi predefiniti)
- d) Valutazione (**“in itinere” anche in via telematica**, mentre quella “di apprendimento finale” va effettuata in presenza fisica, anche tramite videoconferenza)
- e) Durata (definita e certificata dal sistema)
- f) Materiali (linguaggio chiaro e adeguato ai destinatari)
 - tracciabilità del percorso (possibilità di ripetere parti del percorso formativo, di cui deve rimanere traccia per la valutazione finale)



Risposta a Domanda 9

79

Allegato 1 – La formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro

E-Learning consentita per:

- Lavoratori: Formazione Generale
- Preposti: punti da 1°5 della Formazione Particolare e
- Dirigenti: tutta la Formazione
- DDL=RSPP: Modulo 1 Normativo e 2 Gestionale
- Per Tutti i soggetti: Corsi di aggiornamento
- Per lavoratori e preposti: Progetti formativi sperimentali eventualmente individuati dalle Regioni e Prov. Aut.

Risposta a Domanda 10

80

Allegato 2 – Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002 - 2007

RISCHIO BASSO

uffici e servizi, commercio, artigianato, turismo, ... e lavoratori che non operano nei reparti produttivi ad es. impiegati)

RISCHIO MEDIO

agricoltura, pesca, P.A., istruzione, trasporti, magazzinaggio, ...)

RISCHIO ALTO

costruzioni, industria alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali,

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

81

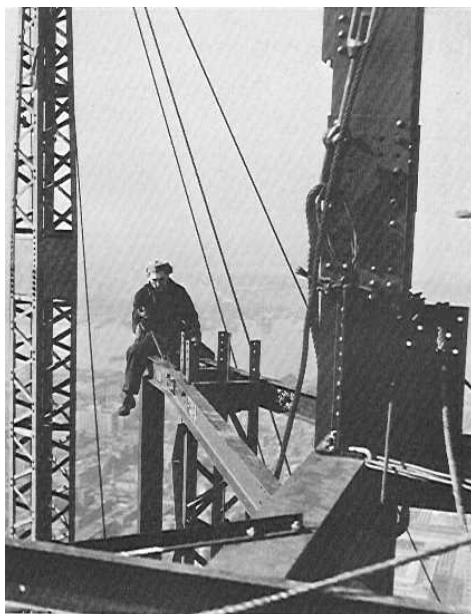


Foto: Lewis Hine

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

www.ausl.re.it

Percorso :

Servizi territoriali

Sanità Pubblica

Documenti Sanità Pubblica

81/08 Decreto Sicurezza Lavoro

2012 Corsi aggiornamento RSPP

info.spsal@ausl.re.it

grazie per l'attenzione